

Cassazione Civile, I., 7 luglio 2021, n. 19373

" In tema di revocatoria fallimentare, ai fini dell'operatività dell'esenzione prevista ai sensi dell'art. 67 c. 3 lett. a) L. Fall., l'espressione "termini d'uso", utilizzata per individuare i pagamenti di beni e servizi non soggetti all'azione revocatoria, non si riferisce alle forniture che costituiscono oggetto del pagamento, ma ai pagamenti stessi, i quali risultano quindi opponibili alla massa dei creditori, anche se eseguiti ed accettati difformemente dalle previsioni contrattuali, purché siano stati effettuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo concreto svolgimento".

La norma sottesa al caso in questione è l'art. 67, c. 3 lett. a della Legge Fallimentare secondo cui *"Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso"*.

L'interpretazione della norma ha dato origine a due diversi orientamenti: il primo, più restrittivo ma prevalente soprattutto in giurisprudenza, secondo il quale la nozione 'termini d'uso' sarebbe riferita ai pagamenti, il secondo, sostenuto da una parte della dottrina e, in passato, da una giurisprudenza minoritaria, che invece prevede che tale definizione andrebbe riferita alle forniture.

Nel caso in oggetto, la curatela aveva esercitato l'azione revocatoria verso una società che aveva fornito servizi alla fallita evidenziando che i pagamenti effettuati nell'arco temporale di poco antecedente al fallimento erano stati effettuati in modo del tutto difforme rispetto al passato, con conseguente alterazione dei 'termini d'uso'; nello specifico erano stati fatti pagamenti anticipati rispetto alle forniture, quando in precedenza il termine previsto in contratto ed effettivamente applicato era di 60 giorni data fattura.

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno accolto la tesi del fallimento, ritenendo che la variazione dei termini di pagamento costituisse una modifica dei 'termini d'uso' e, pertanto, non poteva operare, nel caso di specie, la norma di cui all'art. 67, c. 3. lett. a) L.F.

Il fallimento ricorreva per Cassazione denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 c. 3 lett. a) L. Fall. e dell'art. 12 preleggi, per aver la sentenza impugnata ritenuto che l'esenzione dalla revocatoria fallimentare operasse soltanto per i pagamenti effettuati negli stessi termini precedentemente vigenti tra le parti, senza tener conto del fatto che la locuzione "termini d'uso" fosse riferibile tanto ai pagamenti quanto alle forniture di beni e servizi, risultando pertanto sufficiente, ai fini dell'esenzione, verificare che le forniture richieste dalla società in crisi rispondessero all'ordinario fabbisogno dell'impresa.

La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso, conformandosi all'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo il quale l'espressione "termini d'uso" non si riferisce alle forniture che costituiscono oggetto del pagamento, ma ai pagamenti stessi, i quali risultano quindi opponibili alla massa dei creditori purché siano stati effettuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo concreto ed ordinario svolgimento. Poiché nel caso di specie i termini d'uso erano stati variati, peraltro proprio nei mesi antecedenti al fallimento, l'azione revocatoria è stata ritenuta legittima ed ammissibile.